

REGIONE MOLISE

————CONSIGLIO REGIONALE————

N.....

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare

Divieto di corresponsione di indennità in prorogatio consiliare

Il presente disegno di legge tende a determinare con certezza il momento oltre il quale la carica di consigliere regionale non dà luogo ad alcuna indennità. Questo momento non può superare la durata della consiliatura, definita in 5 anni dallo Statuto.

DISEGNODILEGGE

Art.1.

1. All'articolo 2 della LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 10, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

5. L'indennità di carica è riconosciuta:

a) al Presidente del Consiglio regionale e ai componenti dell'Ufficio di presidenza, dalla data della relativa elezione e fino al **decorso del quinto anno dalla data di insediamento del Consiglio regionale;**

b) ai consiglieri regionali, dalla data di rispettiva proclamazione e **fino al decorso del quinto anno dalla data di insediamento del Consiglio regionale** e, comunque, nel caso di cessazione anticipata dalla carica, fino alla data in cui viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale;

c) al Presidente della Regione e agli assessori, dalla data della relativa proclamazione o nomina e fino alla proclamazione del nuovo Presidente e, comunque, fino al verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica previste dalla Statuto.

6. L'indennità di funzione decorre:

a) per il Presidente della Regione e gli assessori, dalla data della proclamazione o nomina, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni;

b) per il Presidente del Consiglio regionale e per i componenti dell'Ufficio di presidenza, dalla data di elezione **fino al decorso del quinto anno dalla data di insediamento del Consiglio regionale;**

c) per i consiglieri regionali, dalla data di rispettiva proclamazione e **fino al decorso del quinto anno dalla data di insediamento del Consiglio regionale** e, comunque, fino alla data in cui viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale.

7. Il rimborso spese di esercizio del mandato è erogato:

a) al Presidente della Regione e agli assessori, dalla data della relativa proclamazione o nomina, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni;

b) al Presidente del Consiglio regionale e ai consiglieri, dalla data della proclamazione e **fino al decorso del quinto anno dalla data di insediamento del Consiglio regionale.**

Art. 2.

1. All'articolo 1 della Legge Regionale 10 agosto 1988, n° 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La corresponsione dell'indennita' di carica, di presenza e di missione ai Consiglieri Regionali, decorre dal giorno della loro proclamazione e cessa-**al decorso del quinto anno dalla data di insediamento del Consiglio regionale.**